



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 12 settembre 2019 con 42 voti favorevoli:

LEGGE QUALIFICATA 16 SETTEMBRE 2019 N.3

NORME TECNICHE IN MATERIA ELETTORALE

(MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE” COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007, DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2008, DALLA LEGGE QUALIFICATA N.3/2016 E DALLA LEGGE QUALIFICATA N.2/2019. MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 16 DICEMBRE 2005 N.186 COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007 E DALLA LEGGE QUALIFICATA N.2/2019)

Art.1

1. Il comma 8 bis dell'articolo 14 (*Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse*) della Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” così come introdotto dall'articolo 1 della Legge Qualificata n.2/2019 è così modificato:

“8 bis. Entro le novantasei ore successive alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1, le liste o coalizioni di liste hanno l'obbligo di depositare un allegato al programma di governo (Allegato A), pena l'esclusione dalla consultazione elettorale, in cui dichiarare se intendono o meno affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 – la fase di negoziazione per formare la maggioranza, ai sensi dei commi 11 e 12 del sopracitato articolo 40, con l'indicazione delle liste o coalizioni di liste depositate ai sensi rispettivamente dei precedenti commi 1 e 7 con cui si intende negoziare. La lista o la coalizione di liste che ha ricevuto dalla Reggenza il mandato di cui ai commi 11 e 12 non può affrontare la negoziazione con liste o coalizioni di liste non indicate nell'allegato al programma di governo di cui al presente comma.”.

Art.2

1. L'articolo 40 (*Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici*) della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così modificato:

"Art. 40

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici)

"1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali Sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici Elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici Elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

- a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;
- b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i

seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza, entro ventiquattro ore dalla comunicazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni delle risultanze dell'Ufficio Elettorale Centrale - comunicazione da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 42 - conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di quindici giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con liste o coalizioni di liste sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 8bis dell'articolo 14 e dei seggi raggiunti al primo turno e fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio, di cui al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza con proprio decreto indice la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.".

Art. 3

(Modalità di votazione – riviviscenza dell'articolo 36 della Legge n.6/1996)

1. Rivive l'articolo 36 della Legge n.6/1996 nella formulazione originaria, di cui è modificato solo il comma 2 nella seguente formulazione:
"2. L'elettore residente in territorio può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta."

Art. 4

(Utilizzo a fini elettorali di dati detenuti da soggetti pubblici)

1. I dati personali contenuti in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico possono essere trattati, previa richiesta motivata, da partiti, movimenti politici e comitati referendari esclusivamente per finalità di propaganda elettorale e di inoltro della connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati, nel pieno rispetto della Legge 21 dicembre 2018 n. 171.
2. Le liste elettorali detenute presso l'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, con richiesta motivata, sono trasmesse, diffuse o messe a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati referendari per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ed esclusivamente nel periodo che intercorre tra la data di emissione del decreto di convocazione dei Comizi Elettorali e la data di svolgimento della consultazione elettorale o referendaria.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2019/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 14, COMMA 8 BIS DELLA Legge n.6/1996 (LEGGE ELETTORALE) E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

La Lista o la Coalizione di Lista (nome)..... presentatasi per le consultazioni elettorali del (data)

ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 14 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche

Dichiara

di volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - la fase di negoziazione per formare la maggioranza con le seguenti liste/coalizioni di liste

oppure

Dichiara

di non volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - alcuna fase di negoziazione per formare la maggioranza con nessuna lista e/o coalizione di lista.

San Marino (data)

Firma del Delegato di Lista/Coalizione